
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.





CAPITOLO 12

PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI. OBBLIGHI TECNICI E CONTRATTUALI

di Alessandra Potini

Il presente capitolo esamina il Capo VI del Regolamento, dedicato alle disposizioni che mirano a facilitare il passaggio da un servizio di trattamento dei dati all'altro. L'analisi si concentra su tre pilastri fondamentali che caratterizzano l'intervento normativo: obblighi contrattuali e tecnici relativi al processo di switching, trasparenza informativa e progressiva abolizione delle tariffe di passaggio. La disamina si conclude con una valutazione dell'impatto potenziale del Regolamento sull'ecosistema digitale europeo, al fine di comprendere come le nuove disposizioni possano favorire un mercato dei dati più competitivo, con minori barriere all'ingresso per i nuovi fornitori.

SOMMARIO: 1. Verso un mercato dei dati competitivo: il ruolo del Capo VI – **1.1.** Ambito soggettivo – **1.2.** Ambito oggettivo – **1.3.** Una norma di portata generale? – **2.** Gli obblighi contrattuali e tecnici relativi allo switching – **2.1.** Gli obblighi contrattuali previsti per il processo di “switching” – **2.2.** Le clausole contrattuali standard (c.d. SCC) – **2.3.** Gli obblighi tecnici per il processo di switching – **2.4.** Regimi speciali di applicazione degli obblighi relativi allo switching – **2.5.** Limite o potenzialità? – **3.** Trasparenza informativa: gli obblighi a carico dei fornitori di servizi di trattamento dei dati – **3.1.** Obblighi nei confronti dei clienti – **3.2.** Obblighi nei confronti del pubblico – **4.** Progressiva abolizione delle tariffe di passaggio – **4.1.** Abolizione graduale in due fasi – **4.2.** Spese di passaggio e altre tipologie di spese – **5.** Conclusione: il Capo VI tra potenzialità e criticità applicative

1. Verso un mercato dei dati competitivo: il ruolo del Capo VI

Il capo VI del Regolamento intende fornire la base giuridica per rendere il passaggio da un servizio di trattamento dei dati all'altro libero, veloce e fluido¹. La capacità di passare efficacemente da un servizio di trattamento dei dati a un altro è considerata una condizione fondamentale per un mercato più competitivo nell'Unione europea².

¹ Cfr. *Spiegazione della legge sui dati*, aggiornata al 29/01/2025, p. 6, disponibile qui: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/12633/printable/pdf>.

² “La capacità dei clienti dei servizi di trattamento dei dati, compresi i servizi *cloud* ed *edge*, di passare da un servizio di trattamento dei dati a un altro, mantenendo nel contempo una funzionalità minima del servizio e senza tempi di inattività dei servizi, o di utilizzare simultaneamente i servizi di vari fornitori senza indebiti ostacoli e costi di trasferimento di dati, è una condizione fondamentale per un mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori di servizi di trattamento dei dati e per garantire ulteriore resi-

L’obiettivo è facilitare la condivisione dei dati a livello orizzontale, ovvero sia tra diversi fornitori di servizi di trattamento dei dati. In particolare, il Regolamento mira ad agevolare tale passaggio comprendendo le condizioni e le azioni necessarie per: (i) risolvere il contratto per la fornitura di un servizio di trattamento dei dati; (ii) concludere uno o più nuovi contratti per la fornitura di un servizio di trattamento dei dati; (iii) trasferire dati esportabili; (iv) garantire benefici di “equivalenza funzionale”³.

Le disposizioni normative oggetto del presente capitolo sono contenute negli artt. da 23 a 31 del Regolamento e diventeranno applicabili dal 12/09/2025. Entro tale termine, i nuovi contratti per la fornitura di servizi di trattamento dei dati dovranno essere conformi ai requisiti introdotti dalla normativa⁴. Quanto ai contratti già in vigore, cioè sottoscritti prima del 12/09/2025, non è prevista per il capo VI del Regolamento una disciplina speciale del tenore di quella dettata dall’art. 50 del Regolamento per il capo IV circa l’applicazione *ratione temporis*.

Pertanto, argomentando *a contrario*, ragionevolmente si dovrebbe ritenere che gli obblighi del capo VI trovino applicazione anche con riferimento ai contratti già in essere, il che avrebbe quale ulteriore conseguenza la necessità di modificare tali contratti di modo che risultino conformi alle prescrizioni del capo VI.

Gli obblighi previsti sono finalizzati a eliminare gli ostacoli «pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi»⁵ che oggi limitano le possibilità di “dialogo” tra i diversi fornitori di servizi di trattamento dei dati⁶.

1.1. Ambito soggettivo

I diretti destinatari delle previsioni contenute nel capo VI del Regolamento sono i fornitori di servizi di trattamento dei dati, cioè coloro che offrono, secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 8 del Regolamento, un «servizio digitale [...] che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi»⁷.

L’elemento centrale di questa definizione riguarda un’offerta digitale

lienza per gli utenti di tali servizi [...].” (Cit. considerando 79 del Regolamento.)

³ Cfr. considerando 84 del Regolamento.

⁴ Cfr. art. 50 del Regolamento.

⁵ Cit. art. 23 del Regolamento.

⁶ Cfr. considerando 79 e 93 del Regolamento.

⁷ Cit. art. 2, punto 8 del Regolamento. A differenza della versione in lingua italiana, la versione in lingua inglese utilizza i termini “*ubiquitous*” e “*on-demand*” in modo coerente nell’art. 2, punto 8 e nei considerando 80 e 81.

accessibile via internet che garantisce l'accesso a risorse informatiche condivise, configurabili, scalabili ed elastiche⁸.

Il considerando 81 del Regolamento sottolinea esplicitamente che la nozione di «servizio di trattamento dei dati» include un «numero considerevole di servizi». Si tratta, quindi, di una categorizzazione volutamente ampia che abbraccia una molteplicità di scenari diversi⁹. La valutazione se un servizio ricada nell'ambito di applicazione del capo VI e se il fornitore sia soggetto agli obblighi previsti dal Regolamento deve essere effettuata caso per caso, analizzando in particolare l'infrastruttura tecnica impiegata in quella specifica circostanza. È possibile, tuttavia, delineare delle considerazioni di carattere generale con riferimento alle seguenti tipologie di servizi:

– **servizi cloud**¹⁰: costituiscono il caso d'uso principale e includono le soluzioni comunemente identificate come “servizi cloud”. Secondo l'art. 4 punto 19 della direttiva NIS¹¹ (richiamato anche dall'art. 2 punto 13 del Regolamento sui mercati digitali¹²) un “servizio di cloud computing” è un “servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili”. Il National Institute for Standards and Technology (NIST) definisce il “cloud computing” come un “modello che consente un accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili” che possono essere rapidamente implementate con minimo sforzo gestionale¹³. Un confronto con la versio-

⁸ Con riferimento alla condivisibilità, configurabilità, scalabilità ed elasticità che i “pool” di risorse informatiche devono presentare, si consideri quanto segue: “un ‘pool condiviso’ esiste se le risorse informatiche sono messe a disposizione di più utenti. Le risorse informatiche sono ‘scalabili’ se vengono allocate in modo flessibile dal fornitore, indipendentemente dalla posizione geografica delle risorse, per compensare le fluttuazioni della domanda. Le risorse informatiche ‘elastiche’ sono quelle che vengono fornite e rilasciate in base alla domanda, per poter aumentare o diminuire rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. Le risorse di calcolo sono ‘distribuite’ se sono distribuite su computer o dispositivi in rete diversi e possono comunicare e coordinarsi tra scambiandosi messaggi.”. Cit. Patrick Pommerening and Michèle Nickel, *Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten nach dem Data Act*, in RDi, 2024, p. 290.

⁹ Sul punto si veda Carsten Siara, *Anbieterwechsel im Data Act*, MMR 2024, p. 935.

¹⁰ Cfr. Patrick Pommerening and Michèle Nickel, *ibidem*, p. 290.

¹¹ L'art. 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 06/07/2016, definisce un servizio di “cloud computing” quale “servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile e elastico di risorse informatiche condivisibili”.

¹² Ai sensi dell'art. 2, punto 13, del Reg. UE 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/09/2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali), un servizio di “cloud computing” è “un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

¹³ Sul punto si veda Peter Mell and Timothy Grance, *The NIST Definition of Cloud Computing*, 2011, p. 2 (disponibile all'indirizzo: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>).



DATA ACT

ne in lingua inglese del Regolamento¹⁴ evidenzia che la definizione di “servizio di trattamento dei dati” (art. 2, punto 8 del Regolamento) adotta elementi chiave della definizione NIST. L’influenza che la nozione NIST di cloud computing ha esercitato sul concetto di “servizio di trattamento dei dati” del Regolamento pare confermata dal fatto che sia la definizione NIST che il considerando 81¹⁵ fanno entrambi riferimento ai modelli *Infrastructure-as-a-Service (IaaS)*, *Platform-as-a-Service (PaaS)* e *Software-as-a-Service (SaaS)*.

Il considerando 81 del Regolamento estende ulteriormente l’ambito applicativo, chiarendo che i servizi digitali contemplati non si limitano ai tre modelli tradizionali, ma includono anche varianti emergenti quali *Storage-as-a-Service* e *Database-as-a-Service*¹⁶. L’ampiezza della definizione adottata permette ragionevolmente di ricoprendere anche le più recenti evoluzioni del settore, come *Data-as-a-Service* e *AI-as-a-Service*.

– **edge computing**¹⁷: l’*edge computing* viene citato nel considerando 80 del Regolamento come esempio di trattamento dei dati «altamente distribuito»¹⁸. Questa tecnologia elabora i dati localmente sul dispositivo o in un’infrastruttura *edge* vicina, permettendo elaborazione in tempo reale, minore latenza e ottimizzazione della banda. I servizi *edge* possono integrarsi con infrastrutture *cloud* o operare autonomamente, elaborando dati ai margini della rete senza connessione permanente al *cloud*. L’applicabilità degli artt. 23 e ss. del Regolamento a questi servizi va determinata caso per caso, valutando l’architettura e le modalità specifiche di implementazione. Solo se il servizio soddisfa i requisiti dell’art. 2, par. 8, potrà qualificarsi come servizio di elaborazione dati soggetto alle disposizioni del capo VI.

– **servizi di hosting**¹⁹: è dubbio se i servizi di *hosting* in senso stretto rientrino nel campo di applicazione del capo VI del Regolamento. Questi servizi forniscono risorse di calcolo mediante un *server* o altra infrastruttura fisica o virtuale dedicata esclusivamente al cliente. Nel servizio di *hosting* in senso stretto, le risorse non vengono aumentate o ridotte dinamicamente in base al carico di lavoro, cioè non vengono adattate alle variazioni della domanda. Manca, quindi, l’elemento fondamentale richiesto dall’art. 2 punto 8 del Regolamento: l’accesso a un *pool* condiviso di risorse informatiche scalabili ed elastiche.

¹⁴ Ai sensi dell’art. 2, punto 8 del Regolamento in lingua inglese il servizio di trattamento dati (“*data processing service*”) è definito come: “*a digital service that is provided to a customer and that enables ubiquitous and on-demand network access*”.

¹⁵ Si confronti Peter Mell and Timothy Grance, *ibidem*, pp. 2 e 3 con il considerando 81 del Regolamento.

¹⁶ Cfr. considerando 81 del Regolamento.

¹⁷ Cfr. Patrick Pommerening and Michèle Nickel, *ibidem*, p. 291.

¹⁸ Cfr. considerando 80 del Regolamento.

¹⁹ Cfr. Patrick Pommerening and Michèle Nickel, *ibidem*, p. 291.

1.2. Ambito oggettivo

Secondo quanto stabilito dall'art. 23.1 del Regolamento, le disposizioni contenute negli artt. 23 e seguenti disciplinano la transizione di un cliente da un fornitore di servizi di trattamento dei dati verso un altro fornitore o verso un'infrastruttura tecnologica di informazione e comunicazione (TIC) locale, contemplando anche la possibilità di cancellazione integrale dei dati, tema ulteriormente approfondito nel capo VI. Il concetto di «passaggio» ("switching" nella versione inglese) viene definito all'art. 2, par. 34 del Regolamento e si riferisce principalmente alle operazioni di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati.

Tra gli elementi potenzialmente oggetto di *switching* occorre distinguere tra «dati esportabili» e «risorse digitali», concetti che delineano il perimetro di ciò che è trasferibile durante il processo di passaggio²⁰. Secondo l'art. 2, par. 38 del Regolamento, i «dati esportabili» comprendono i dati di *input* e *output*, inclusi i metadati generati o co-generati direttamente o indirettamente dall'utilizzo del servizio di trattamento dati da parte del cliente. Da questa categoria sono esplicitamente esclusi i dati protetti da diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali del fornitore o di terze parti²¹.

Le «risorse digitali», invece, sono definite all'art. 2, paragrafo 32 come elementi necessari al cliente per utilizzare efficacemente i propri dati nell'ambiente del nuovo fornitore di servizi²². Questa categoria comprende «elementi in formato digitale sui quali il cliente ha il diritto d'uso, compresi applicazioni e metadati connessi alla configurazione delle impostazioni, la sicurezza e la gestione dei diritti di accesso e di controllo, nonché altri elementi come forme di tecnologie di virtualizzazione, tra cui macchine virtuali e container»²³. Un aspetto cruciale riguarda la portabilità di queste risorse digitali nel processo di *switching*: esse possono essere trasferite dal fornitore originario a un nuovo fornitore solo qualora il cliente detenga il diritto di utilizzarle indipendentemente dal rapporto contrattuale con il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine.

²⁰ Cfr. *Frequently Asked Questions - Data Act*, pubblicate dalla Commissione Europea, come aggiornate al 3 febbraio 2025 (Version 1.2), n. 53), p. 29.

²¹ Sulle limitazioni previste in caso di informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o costituenti segreti commerciali si rimanda ai successivi parr. 2.3 e 3.1.

²² In particolare, l'art. 2, punto 32 del Regolamento definisce le "risorse digitali" come "elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d'uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro." Vedasi anche il considerando 83 del Regolamento.

²³ Cfr. considerando 83 del Regolamento.

1.3. Una norma di portata generale?

Il fulcro centrale del capo VI del Regolamento è rappresentato dall'art. 23, par. 2, che impone ai fornitori di servizi di trattamento dei dati l'obbligo di eliminare gli ostacoli «pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi» che potrebbero impedire ai clienti di intraprendere le operazioni di passaggio descritte nelle lett. da a) ad e) dello stesso articolo. Si pone l'interrogativo se tale prescrizione trovi completa attuazione attraverso le disposizioni successive contenute negli artt. 25, 26, 27, 29 e 30 del Regolamento, oppure se l'art. 23, par. 2, costituisca una clausola generale in grado di stabilire obblighi supplementari che vanno oltre quanto esplicitamente previsto dalle norme citate. L'assenza di un riferimento espresso alle disposizioni successive – diversamente da quanto avviene nel primo periodo – suggerisce la natura di clausola generale della norma, potenzialmente applicabile anche a fattispecie non espressamente contemplate dal testo legislativo²⁴.

Questa interpretazione meno restrittiva rafforzerebbe l'obiettivo fondamentale del Regolamento di assicurare un'effettiva libertà di passaggio tra diversi fornitori, evitando che ostacoli di vario tipo possano vanificare le finalità perseguitate.

2. Gli obblighi contrattuali e tecnici relativi allo switching

Il Regolamento adotta un approccio metodologico che procede secondo due binari paralleli, delineando sia gli aspetti contrattuali sia i requisiti tecnici che i fornitori di servizi di trattamento dei dati devono rispettare.

Sul piano contrattuale, per garantire ai clienti la possibilità di transitare efficacemente da un fornitore di servizi di trattamento dei dati (che nel Regolamento viene identificato come «fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine»²⁵, di seguito, per brevità, anche detto «fornitore della fonte») a un altro («fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione»²⁶ secondo il Regolamento, o di seguito, per brevità, anche «fornitore della destinazione»), il Regolamento stabilisce requisiti minimi necessari che devono essere inclusi nei contratti aventi a oggetto la fornitura di tali servizi²⁷. Al fine di agevolare le parti nella stesura di un testo contrattuale

²⁴ Sul punto si veda Carsten Siara, *ibidem*, p. 935.

²⁵ Cfr., ad esempio, art. 2, n. 34).

²⁶ Cfr., ad esempio, art. 2, n. 34).

²⁷ Secondo Pommerening/Nickel, «gli articoli da 23 a 31 della legge sui dati stabiliscono requisiti specifici per il contenuto dei contratti che conferiscono all'utente diritti nei confronti del fornitore che l'utente non sarebbe in genere in grado di far valere attraverso la negoziazione.». Cit. Patrick Pommerening and Michèle Nickel, *ibidem*, p. 291.

che rispecchi e sia conforme agli obblighi di legge, il Regolamento²⁸ prevede che la Commissione adotti, entro il 12 settembre 2025, clausole contrattuali standard²⁹. Tali clausole, che per espressa previsione dell'art. 41 del Regolamento sono da considerarsi non vincolanti, potranno essere liberamente utilizzate dalle parti secondo le specifiche esigenze negoziali³⁰.

Per quanto concerne il piano tecnico, l'art. 30 del Regolamento stabilisce obblighi differenziati in base alla tipologia di servizio offerto, distinguendo tra servizi di tipo «*Infrastructure-as-a-Service*» (*IaaS*) ed altre tipologie di servizi di trattamento dei dati³¹.

2.1. Gli obblighi contrattuali previsti per il processo di “switching”

In primo luogo, di seguito si offre un'analisi degli elementi che deve contenere un contratto che disciplina la fornitura del servizio di trattamento dei dati. L'art. 25 del Regolamento prescrive che ai clienti venga fornito un contratto che descriva, tra le altre cose, il processo di *switching*. Tale operazione di passaggio comprende varie fasi (estrazione, trasformazione, caricamento dei dati) e prevede diversi livelli di responsabilità per i soggetti coinvolti (fornitore della fonte, cliente, fornitore della destinazione).

Con riferimento alla forma del contratto, i diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di trattamento dei dati riguardanti il passaggio da un fornitore all'altro devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto³². Sebbene il Regolamento, a differenza dell'art. 28.9 del GDPR³³,

²⁸ Vedasi art. 41 del Regolamento.

²⁹ A tal proposito, l'approccio adottato dalla Commissione Europea per le clausole contrattuali standard (in inglese “*Standard Contractual Clauses*” o “*SCCs*”) ricalca quello seguito per le “clausole contrattuali tipo” (c.d. MCT) descritte nel Capitolo 6 del presente volume. Nel febbraio 2022, la Commissione ha istituito uno specifico gruppo di esperti denominato “*Expert Group on B2B data sharing and cloud computing contracts (E03840)*”, che ha pubblicato il 2 aprile 2025 un rapporto conclusivo in inglese (“*Final Report of the Expert Group on B2B data sharing and cloud computing contracts 2025*”), contenente le proposte di SCC. Come nel caso delle MCT, queste proposte non rappresentano la versione definitiva, poiché la Commissione procederà alla loro finalizzazione entro il 12 settembre 2025 mediante una raccomandazione ufficiale tradotta in tutte le lingue dell'Unione Europea. Il processo ha incluso anche in questo caso una fase di consultazione pubblica attraverso incontri virtuali (novembre-dicembre 2024 e aprile 2025) aperti a tutti gli interessati, nonché la partecipazione volontaria e anonima di operatori del settore che hanno testato le clausole proposte fornendo riscontri basati sulle proprie esigenze operative.

³⁰ Cfr. *Frequently Asked Questions - Data Act*, pubblicate dalla Commissione Europea, come aggiornate al 3 febbraio 2025 (Version 1.2), p. 31. Per i dettagli sulle clausole contrattuali standard si rimanda al successivo par. 2.2.

³¹ Cfr. successivo par. 2.3.

³² Cfr. art. 25.1 del Regolamento.

³³ Ai sensi dell'art. 28.9 del GDPR, “Il contratto o altro atto giuridico [...] è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico”.

non specifichi esplicitamente che la forma scritta possa includere anche quella elettronica, risulterebbe incoerente imporre esclusivamente contratti firmati a mano nell'ambito di una normativa orientata ai servizi digitali. Di conseguenza, appare ragionevole considerare valida la forma elettronica, purché questa sia presentata su un supporto durevole³⁴ (ad esempio, non dovrebbero ritenersi idonei i servizi di messaggistica, perché generalmente non costituiscono un supporto durevole)³⁵.

2.1.1. Le fasi dello switching: un processo tripartito

Le clausole contrattuali devono autorizzare il cliente a passare da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro, o, se del caso, a un'infrastruttura TIC locale, seguendo tre passaggi.

– Prima fase: l'avvio del processo di passaggio

Il processo di passaggio è un'operazione che deve essere avviata dal cliente, il quale è tenuto a informare il fornitore di servizi della propria decisione³⁶. L'art. 25.2, lett. a) del Regolamento non prescrive alcuna forma specifica per la richiesta di passaggio, consentendo teoricamente anche comunicazioni tramite messaggistica o tramite specifiche interfacce. Tuttavia, il Regolamento non preclude che il contratto stabilisca requisiti formali specifici per tale richiesta, purché questi non costituiscano un ostacolo irragionevole per il cliente, in conformità al secondo periodo dell'art. 23 Regolamento³⁷. Prima del passaggio, il fornitore ha l'obbligo di fornire un'assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati, garantire la continuità operativa e mantenere la fornitura delle funzioni o dei rispettivi servizi previsti dal contratto. Deve inoltre comunicare in modo chiaro ed esaustivo tutti i rischi noti che potrebbero compromettere la continuità nella fornitura delle funzioni o dei servizi³⁸.

– Seconda fase: la realizzazione del processo di passaggio

Durante il processo di *switching*, il fornitore deve garantire un elevato livello di sicurezza e la continuità operativa delle attività svolte dal cliente (la *"security and business continuity"*). La sicurezza dei dati deve essere altresì assicurata anche in costanza del periodo minimo per il recupero dei dati³⁹.

³⁴ Concetto noto nel Diritto dell'Unione Europea, soprattutto nell'ambito della tutela consumeristica.

³⁵ Cfr. Carsten Siara, *ibidem*, p. 935.

³⁶ Vedasi considerando 85 del Regolamento, ai sensi del quale “[i]l passaggio è un'operazione avviata dal cliente che comprende varie fasi [...].”

³⁷ Cfr. Carsten Siara, *ibidem*, p. 936.

³⁸ Vedasi artt. 30.1 e 25.2, lett. a) del Regolamento.

³⁹ Vedasi par. 2.1.2. successivo e art. 25.2, lett. a) punti i), ii), iii) e iv) del Regolamento.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

